



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento comunale del Garante dei diritti degli anziani

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 06/09/2023

INDICE

ART. 1 – Istituzione del Garante dei Diritti per l’Anziano.....	pag. 3
ART. 2 – Nomina e durata.....	pag. 3
ART. 3 – Compiti e funzioni del Garante.....	pag. 3
ART. 4 – Relazione agli Organi del Comune.....	pag. 5
ART. 5 – Strutture e personale.....	pag. 6



Articolo 1

Istituzione del garante dei diritti degli anziani

1. Presso il Comune di Fucecchio è istituito il Garante dei diritti degli Anziani (di seguito denominato “*Garante*”) con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2

Nomina e durata

1. Il Sindaco nomina il Garante, con proprio provvedimento, ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica;
2. Il garante è scelto nell'ambito di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi degli anziani, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.
3. I candidati devono possedere una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti degli anziani.
4. Il Garante resta in carica per un periodo commisurato alla durata del mandato del sindaco che lo ha nominato e opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
5. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.
6. Il Garante è un organo monocratico. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3

Compiti e funzioni del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) vigila sull'applicazione a livello cittadino di tutte le norme, interne ed internazionali, adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Fucecchio;
 - b) sostiene ogni iniziativa volta a prevenire ed impedire ogni discriminazione tra anziani e ad assicurare alle persone anziane l'erogazione di prestazioni adeguate atte a soddisfare il diritto alla salute e il miglioramento della qualità di vita, anche attivandosi in tal senso, se necessario, nei confronti dell'amministrazione interessata in sinergia con gli enti all'uopo preposti (ad esempio struttura comunale competente, Società della Salute, Vigili del Fuoco);
 - c) vigila e favorisce in collaborazione con la struttura comunale competente e con i gestori ed operatori del settore, siano essi singoli o associati il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;
 - d) monitora in collaborazione con la struttura comunale competente, con la Società della Salute i gestori ed operatori del settore, siano essi singoli o associati, e in sinergia con gli enti preposti il rispetto dei requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche e private;
 - e) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti degli anziani

nella città di Fucecchio, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti degli anziani a partire da servizi, progetti e iniziative del Comune di Fucecchio e della società della Salute;

- f) ascolta gli anziani e le loro famiglie anche incontrandoli direttamente, se opportuno, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
 - g) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione degli anziani, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione e non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria penale ex art. 331 cod. Proc. Pen.;
 - h) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone anziane, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Ospedale/Direttore Sanitario);
 - i) collabora con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali degli anziani;
 - j) cura, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone anziane siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
 - k) può esprimere pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Fucecchio emette in materia di famiglia, assistenza, azioni ed interventi per la tutela dei diritti e la cura delle persone anziane;
 - l) può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto n) riguardanti gli anziani;
 - m) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti degli anziani;
 - n) coordina la propria attività con le omologhe figure di garanzie eventualmente istituite a livello nazionale e/o regionale;
 - o) promuove con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio l'Università, i Tribunali, le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, gli ordini professionali sanitari, socio sanitari e socio assistenziali, il MIUR regionale, le Organizzazioni Sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli anziani e dei pensionati, i gestori ed operatori del settore, siano essi singoli o associati, le società specializzate di geriatria e gerontologia, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni degli anziani in ogni situazione essi si trovino;
 - p) può attivare azioni e progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti degli anziani, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati ivi comprese le Organizzazioni Sindacali interessate, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli anziani e dei pensionati;
 - q) riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta, proponendo le iniziative che ritiene opportune per l'incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni che svolgono attività in favore degli anziani e per l'attuazione del principio di sussidiarietà.
1. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o

fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti alle persone anziane.

Articolo 4

Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Strutture e personale

1. La funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate e lo stesso opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune ed è assistito dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale costituirà nella predisposizione del Bilancio un fondo apposito stanziando le adeguate risorse economico-finanziarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Garante.